

**LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09 01 1995 LIGURIA****BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11 1 1995 N. 1*****Riordino dell' organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti*****ARTICOLO 1**

(Finalita')

1. La presente legge persegue le finalita' di razionalizzare l' organizzazione turistica regionale disciplinata dalla legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 mediante lo snellimento degli organi la semplificazione delle procedure l' adeguamento delle funzioni alla realta' turistica regionale e la modificazione degli ambiti turistici.

**ARTICOLO 2**

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle iniziative di promozione turistica e delle attivita' turistiche attraverso: 1) la predisposizione di programmi che fissano gli obiettivi generali dell' azione regionale nel settore e che contengono gli indirizzi ai quali si deve conformare l' attivita' dell' Agenzia preposta alla promozione turistica della Liguria di cui all' articolo 4 della presente legge e delle aziende di promozione turistica (APT); 2) l' armonizzazione delle iniziative degli enti locali territoriali e degli altri organismi operanti nella regione in favore del turismo; b) promozione dell' immagine unitaria e complessiva dell' offerta turistica regionale anche attraverso la predisposizione di progetti riguardanti specifiche componenti dell' offerta turistica presenti nel territorio regionale quali la costa la montagna il patrimonio storico e artistico le aree protette; c) cura dei rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l' ENIT con le altre Regioni italiane con i paesi della Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore; d) gestione dell' Osservatorio turistico regionale di cui all' articolo 24 quale sezione dell' Osservatorio socio - economico ai fini di un' aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica; e) funzioni e attivita' che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa statale e regionale.

**ARTICOLO 3**

(Programmazione regionale)

1. Per l' attuazione delle funzioni di cui all' articolo 2 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il piano turistico regionale che e' approvato entro i successivi sessanta giorni. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano precedente. 2. Il piano turistico regionale coordinato e in conformita' con il quadro di riferimento del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) contiene: a) un' analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure con riguardo alle strutture ricettive e di supporto alle diverse tipologie dell' offerta turistica e alle presenze turistiche; b) le proprieta' per gli interventi di settore e per i progetti speciali; c) le finalita' a cui devono conformare la propria attivita' l' Agenzia le APT gli enti locali e gli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo; d) gli obiettivi generali dell' azione promozionale della Regione sui diversi mercati della domanda; e) i finanziamenti che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni; f) i criteri e le modalita' per l' eventuale partecipazione dei privati alla realizzazione di progetti di promozione e di miglioramento dell' offerta e dell' organizzazione turistica; g) i criteri e le modalita' per la predisposizione dei programmi annuali attuativi del piano quinquennale. 3. Il piano turistico regionale quinquennale puo' essere aggiornato all' inizio di ogni anno con

deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 4. La proposta di cui al comma 1 e gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono adottati sentito il Comitato della programmazione previsto dall' articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 ed acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale per quanto attiene la materia turistica come regolato all' articolo 23 della presente legge. 5. Il piano turistico quinquennale viene attuato mediante programmi annuali. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale per quanto attiene la materia turistica approva il programma relativo all' anno successivo che contiene in particolare: a) i progetti da realizzare; b) le quote da destinare all' Agenzia alle APT e agli altri enti ed organismi cui sono affidate funzioni o compiti turistici.

#### ARTICOLO 4

(Agenzia per la promozione turistica della Liguria)

1. Per la promozione dell' immagine unitaria dell' offerta turistica della Liguria della relativa commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali e' istituita l' Agenzia per la promozione turistica della Liguria. 2. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per la disciplina degli aspetti funzionali strutturali e organizzativi dell' Agenzia che preveda la partecipazione della Regione e prevalentemente delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura degli Enti fieristici delle APT delle Societa' Aeroportuali dei Consorzi tra Associazioni Pro - Loco nonche' degli altri soggetti pubblici e privati interessati al settore. 3. In particolare l' Agenzia: a) effettua studi analisi e ricerche inerenti il mercato turistico al fine di fornire proposte per la programmazione regionale; b) svolge attivita' di promozione della Liguria nell' ambito dei programmi e dei piani di cui al comma 4 anche mediante l' attuazione di progetti speciali; c) assiste gli operatori turistici fornendo anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione pareri e consulenze nei confronti di soggetti pubblici e privati; d) stipula sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nel piano turistico regionale e dei programmi attuativi annuali convenzionati con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative di promozione turistica; e) cura la stampa e la diffusione di materiale promopubblicitario nonche' l' acquisto la produzione e la distribuzione di documenti cinematografici ed altro materiale audiovisivo di carattere promozionale; f) assolve compiti ad essa demandati dalla Regione per il raggiungimento delle finalita' turistiche promozionali comprensivi della concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative e manifestazioni di interesse perlomeno regionale. 4. L' Agenzia adotta ogni tre anni sentite le proposte formulate dalle APT un programma di promozione turistica contenente gli indirizzi a medio termine della propria azione con riferimento ai compiti previsti nel comma 3 avuto riguardo agli obiettivi da raggiungere individuati dalla programmazione regionale. 5. Il programma e' sottoposto al parere del Comitato consultivo economico e sociale di cui all' articolo 23 che deve fornirlo entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso decorsi i quali si intende espresso in senso favorevole. 6. L' Agenzia adotta entro il 30 settembre di ogni anno un piano promozionale attuativo del programma triennale valido per l' anno successivo. Con il piano annuale possono essere apportati aggiornamenti al programma triennale nell' osservanza delle procedure previste dal presente articolo. 7. L' Agenzia collabora per la parte di competenza alla predisposizione della programmazione regionale di cui all' articolo 3. 8. L' Agenzia puo' utilizzare marchi logotipi e segni distintivi in relazione alle proprie attivita'.

#### ARTICOLO 5

(Aziende di promozione turistica (APT))

1. Per l' espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali di informazione e di accoglienza operano ai sensi dell' articolo 4 della legge 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica) le seguenti Aziende di promozione turistica (APT): Riviera dei Fiori Riviera delle Palme Genova Tigullio Cinque Terre e Golfo dei Poeti i cui ambiti e centri amministrativi sono indicati nell' allegata tabella A. 2. Le APT sono enti strumentali della Regione dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. Le APT sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo politico - amministrativo del Consiglio regionale e le direttive emanate dalla Giunta regionale. 4. Le Province possono proporre alla Regione un diverso centro amministrativo per le APT di competenza. La Giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

#### ARTICOLO 6

(Ambiti turistici)

1. I comuni ricompresi negli ambiti turistici di cui alla tabella A sono riconosciuti ad ogni effetto stazioni di cura soggiorno e turismo. 2. I comuni non compresi negli ambiti turistici concorrono a formare aree ad influenza turistica e fanno capo ai fini della valorizzazione articolazione e riequilibrio dell' offerta turistica regionale alle Aziende

individuare nella tabella A. 3. Gli ambiti turistici e le aree ad influenza turistica possono essere modificati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

#### ARTICOLO 7

(Criteri per la modificazione degli ambiti turistici)

1. I criteri concorrenti per l' individuazione di nuovi ambiti turistici e per la modifica di quelli indicati nella tabella A sono i seguenti: a) presenza di area turisticamente affermata per la dimensione dell' apporto economico e per la presenza di strutture ricettive e di servizi complementari alla attivita' turistica; b) intensita' del movimento turistico generale registrato; c) entita' del patrimonio storico artistico culturale e paesaggistico; d) quantita' delle strutture ricreative turistico - sportive; e) presenza di aziende esercenti attivita' comunque connessa col turismo; f) dimensione territoriale adeguata alla realta' circostante; g) ammontare di proventi purche' a carattere continuativo complessivamente sufficienti alle spese di funzionamento e di attivita' dell' Azienda.

#### ARTICOLO 8

(Compiti e funzioni delle APT)

1. Le APT in raccordo con la programmazione regionale promuovono lo sviluppo turistico del territorio di competenza attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione e valorizzazione del prodotto turistico. 2. In particolare le Aziende: a) svolgono attivita' di promozione delle risorse ambientali culturali artistiche e turistiche locali attraverso ogni iniziativa idonea ad incrementare la conoscenza l' attrattiva e la fruibilita' della zona avvalendosi anche delle associazioni Pro Loco e di altri enti od organismi operanti nel settore. A tali scopi le APT possono concedere contributi sulla base di apposito regolamento che ne disciplina i criteri e le procedure; b) istituiscono servizi ed uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) nell' ambito del proprio territorio. La gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) puo' essere svolta anche in convenzione con altri enti ed organismi; c) svolgono attivita' di assistenza agli operatori turistici locali fornendo anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione pareri consulenze e servizi promozionali nei confronti di soggetti pubblici e privati; d) svolgono ulteriori funzioni di impulso delle attivita' turistiche di base per lo sviluppo dei comuni e delle localita' ad influenza turistica; e) collaborano con gli enti locali allo svolgimento delle funzioni delegate e in particolare procedono alla raccolta e all' elaborazione dei dati statistici di base secondo le direttive delle Province e della Regione. f) partecipano alla formazione dei piani promozionali di cui all' articolo 4; g) gestiscono in via eccezionale e previa apposita autorizzazione regionale anche prescrittiva delle modalita' su parere dell' Ente locale interessato strutture e servizi di interesse generale utili alla valorizzazione delle risorse turistiche locali; h) svolgono compiti funzioni ed incarichi ad esse demandati dalla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 9

(Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali)

1. L' APT anche attraverso gli IAT ai fini del collegamento funzionale con l' attivita' di enti e organismi operanti nel settore turistico a livello regionale e subregionale: a) assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati dalla vigente normativa; b) raccoglie proposte operative da parte degli Enti locali territoriali inseriti nell' ambito turistico attuando forme di consultazione ai fini della elaborazione dei propri programmi annuali e pluriennali; c) persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare e armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le loro attivita' e iniziative. A tali fini l' APT puo' anche realizzare per conto degli Enti locali territoriali iniziative promozionali o concorrere alla loro realizzazione.

#### ARTICOLO 10

(Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT))

1. Allo scopo di assicurare l' assistenza e l' informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti le APT possono istituire previo nulla osta dalla Giunta regionale propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati " IAT" eventualmente a carattere stagionale nei comuni inclusi nell' ambito turistico di competenza. 2. Gli uffici di cui al comma 1 non hanno personalita' giuridica ne' autonomia propria e sono diretta emanazione dell' APT. 3. Per la promozione turistica delle aree parco e delle aree protette la competente APT ed i relativi " IAT" operano d' intesa con l' organismo preposto alla gestione delle aree in questione. 4. Presso l' aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e' istituito uno " IAT" a cura dell' APT competente con il compito di fornire informazioni ed assistenza turistica su tutta la Liguria. 5. L' uso della denominazione " IAT" puo' essere consentito agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell' Albo regionale delle

associazioni e consorzi di operatori turistici o dagli Enti locali previo nulla osta della Giunta regionale che ne valuta l' opportunità anche tenendo conto delle strutture organizzative delle associazioni e dei consorzi richiedenti. Tali uffici sono diretta emanazione delle Associazioni Pro Loco degli Enti e degli altri organismi proponenti e il nulla osta non comporta obblighi finanziari a carico della Regione. 6. La richiesta di nulla osta per l' uso della denominazione " IAT" da parte delle Associazioni Pro Loco degli enti e degli altri organismi di cui al comma 5 e' inoltrata all' APT nel cui ambito si intende istituire lo " IAT". 7. L' APT puo' affidare la gestione di IAT alle associazioni Pro loco agli enti locali agli enti di gestione delle aree protette a organismi pubblici e privati mediante apposite convenzioni. 8. Tutti gli uffici denominati " IAT" adottano il medesimo segno distintivo elaborato ed autorizzato dalla Regione quale e' riportato nell' allegato B della presente legge.

#### ARTICOLO 11

(Organi delle Aziende di promozione turistica)

1. Sono organi dell' APT: a) il Direttore generale; b) il Collegio dei revisori dei conti.

#### ARTICOLO 12

(Direttore generale dell' Azienda di promozione turistica)

1. Il Direttore generale dell' APT e' nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 193 n° 55 scegliendo tra i soggetti iscritti all' Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali particolarmente qualificati in materia turistica. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e' regolato dall' articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28. 3. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto previo contraddittorio nei casi di gravi violazioni di legge inosservanza delle direttive impartite dalla Regione inadempienze in relazione ad atti dovuti irregolarita' nella gestione attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' APT. 4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell' APT svolge funzioni di impulso dell' attivita' adotta il regolamento per l' organizzazione ed il funzionamento dell' azienda e tutti gli atti occorrenti all' attivita' della stessa assumendone la diretta responsabilita' ferme restando le competenze della dirigenza dell' ente. 5. In caso di assenza impedimento decadenza o cessazione per qualunque causa il Direttore generale e' sostituito temporaneamente dal dirigente apicale in servizio presso l' APT. 6. Nel caso di vacanza definitiva la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di vacanza.

#### ARTICOLO 13

(Consiglio dell' Azienda di promozione turistica)

1. Presso ogni Azienda di promozione turistica e' costituito il Consiglio dell' APT. Esso e' nominato dalla Giunta provinciale dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all' insediamento del nuovo organismo collegiale. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla scadenza dell' organismo collegiale. 2. Esso e' composto dal Presidente della Provincia o dall' Assessore suo delegato che lo presiede e da: a) due sindaci o assessori da loro designati di comuni compresi negli ambiti turistici di competenza; b) due sindaci o assessori da loro designati di comuni compresi nelle aree ad influenza turistica di competenza; c) sei operatori turistici di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: ricettivita' turistica agenzie di viaggio e turismo professioni turistiche designati dalla locale Camera di Commercio; d) un operatore delle cooperative consorzi turistici scelto sulla base delle designazioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) un rappresentante delle associazioni del tempo libero scelto sulla base delle designazioni delle associazioni riconosciute dalla Regione maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali scelto sulla base delle designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore turistico; g) un rappresentante delle Associazioni Pro Loco iscritte all' Albo regionale operanti nel territorio dell' APT; h) un esperto in materia di turismo designato da ciascuno degli Enti di gestione delle aree protette operanti nel territorio di competenza. I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) sono nominati con criterio di rotazione territoriale che garantisca la rappresentanza dei Comuni montani. 3. Le designazioni devono essere effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare designazione entro tale termine la Giunta provinciale provvede alla costituzione dell' organo collegiale sulla base delle designazioni pervenute purché consentano la nomina almeno della meta' piu' uno dei componenti fatte salve le integrazioni successive. 4. La mancata partecipazione a due riunioni senza giustificato motivo o la perdita dei requisiti previsti per la nomina determinano di diritto la decadenza dall' incarico. In tal caso la Giunta provinciale provvede alla sostituzione del membro decaduto anche utilizzando le designazioni gia' acquisite. 5. Il Direttore generale dell' APT partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

**ARTICOLO 14**

(Attribuzioni del Consiglio dell' APT)

1. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori sui provvedimenti concernenti: a) i programmi e gli indirizzi generali riferiti all' attivita' promozionale annuale e pluriennale dell' Azienda; b) i bilanci di previsione annuali e pluriennali gli assestamenti e le variazioni con esclusione di quelle disposte in attuazione di norme statali o di deliberazioni regionali e di quelle connesse al prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e dal fondo di riserva di cassa; c) i conti consuntivi; d) l' istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica " IAT"; e) le iniziative idonee ad attuare ai sensi dell' articolo 9 la costante e reciproca informazione con gli Enti locali sullo svolgimento dei compiti ad essi delegati o attribuiti con leggi regionali per il perseguimento degli obiettivi turistici comuni e per assicurare il dovuto collegamento funzionale con tali Enti e garantire l' equilibrio tra costa ed entroterra; f) ogni altra questione sottopostagli dal Direttore generale. 2. I pareri di cui al comma 1 si intendono rilasciati in senso positivo se non espressi entro quarantacinque giorni dalla data di convocazione del Consiglio la quale deve contenere le proposte del Direttore generale. 3. Il parere deve essere inserito nell' atto definitivo. In caso di atto assunto dal Direttore generale in difformita' del parere ne deve essere data motivazione nel relativo provvedimento e comunicazione al Consiglio dell' APT e alla Giunta regionale.

**ARTICOLO 15**

(Funzionamento del Consiglio dell' APT)

1. Il Consiglio dell' APT e' convocato dal suo Presidente anche su richiesta del Direttore generale o qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso ne faccia espressa richiesta scritta sulla base di un ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio dell' APT provvede alla convocazione entro i dieci giorni successivi. 2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della meta' dei componenti in carica.

**ARTICOLO 16**

(Indennita')

1. Ai Direttori generali delle APT spetta un compenso lordo mensile pari all' 80 per cento dell' indennita' lorda dei Consiglieri regionali. Tali indennita' non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e qualora queste siano inferiori deve essere corrisposta la sola differenza. 2. Ai consiglieri dell' APT e' corrisposto per ogni seduta del Consiglio un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri provinciali della Provincia di competenza oltre ai rimborsi spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

**ARTICOLO 17**

(Dirigente preposto all' APT)

1. All' APT e' preposto un dirigente in posizione apicale che esprime parere obbligatorio sugli aspetti tecnici e di legittimita' dei provvedimenti assunti dal Direttore generale. Egli svolge funzioni di segretario del Consiglio dell' APT ed adotta tutti gli atti rientranti nella competenza della dirigenza ai sensi della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26.

**ARTICOLO 18**

(Attivita' di vigilanza e controllo sulle Aziende di promozione turistica)

1. La vigilanza ed il controllo sull' attivita' dell' APT e la composizione e i compiti del Collegio dei revisori dei conti sono regolati dalla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione). 2. La Giunta regionale predispose ai sensi dell' articolo 16 della predetta legge lo schema tipo del bilancio avuto riguardo all' esigenza di assicurare la corretta e rapida attuazione dei programmi dell' Azienda.

**ARTICOLO 19**

(Entrate delle APT)

1. Le entrate delle APT sono costituite da: a) fondi assegnati dalla Regione; b) fondi sostitutivi delle soppresse imposte; c) redditi e proventi di natura patrimoniale e di gestione; d) contributi liberalita' e partecipazioni di soggetti pubblici e privati.

**ARTICOLO 20**

(Contabilita' e attivita' contrattuali)

1. Alle APT si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla contabilita' regionale di cui alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni nonche' le norme della legge e del regolamento concernenti l' amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. 2. In materia di appalti di opere pubbliche pubbliche forniture pubblici servizi consulenze e prestazioni professionali alle APT si applicano la legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 e successive modificazioni. 3. Al fine di procedere ad acquisti e forniture anche unificati il Presidente della Giunta regionale o suo delegato stipula apposite convenzioni con gli organi istituzionali delle APT.

**ARTICOLO 21**

(Personale delle APT)

1. Al personale delle APT e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale in forza delle norme vigenti in materia. 2. Le tabelle organiche della APT sono determinate sentite le Organizzazioni Sindacali con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle esigenze di ciascuna APT entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono predeterminati i criteri per l' inserimento del personale nei posti in organico ovvero per la collocazione in soprannumero anche ai fini della mobilita' prevista dalla vigente normativa.

**ARTICOLO 22**

(Regolamento dell' APT)

1. Il Direttore generale dell' APT adotta: a) il regolamento organico del personale per stabilire le modalita' di applicazione della normativa regionale nell' ordinamento dell' Azienda e disciplinare gli aspetti specifici dei rapporti di servizio sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta regionale; b) il regolamento di organizzazione dell' azienda e degli uffici.

**ARTICOLO 23**

(Comitato consultivo economico sociale integrato per la materia turistica)

1. Con le finalita' di partecipazione alla formazione della programmazione regionale in materia turistica e di verificare la necessaria correlazione dei programmi dell' Agenzia con quelli regionali il Comitato consultivo economico sociale previsto dall' articolo 17 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 e' integrata ai sensi dell' articolo 36 comma 3 della medesima legge dai seguenti membri: a) l' Assessore regionale al turismo o suo delegato; b) i Direttori generali delle APT; c) il rappresentante legale dell' Agenzia per la promozione turistica della Liguria; d) i Presidenti delle Province liguri o loro delegati; e) i Presidenti regionali dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ANCI) dell' Unione Regionale delle Province Liguri (URPL) e dell' Unione Nazionale Comunita' Enti Montani (UNCEM) o loro delegati; f) sei operatori turistici designati dall' UNIONCAMERE di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: aziende ricettive alberghiere aziende ricettive extralberghiere agenzie di viaggio e turismo professioni turistiche; g) un operatore delle cooperative scelto fra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentate a livello regionale; h) il Presidente della delegazione regionale dell' Unione Nazionale Pro Loco d' Italia (UNPLI) o suo delegato; i) i rappresentanti regionali dell' Automobile Club d' Italia (ACI) e del Touring Club Italiano (TCI); l) un rappresentante delle associazioni del tempo libero scelto fra quelli designati dalle associazioni riconosciute dalla Regione maggiormente rappresentative a livello regionale; m) un rappresentante degli enti fieristici scelto fra quelli designati dagli enti operanti nella regione.

**ARTICOLO 24**

(Osservatorio turistico regionale)

1. Ai fini di un' aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell' offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri e' istituita una sezione dell' Osservatorio socio - economico ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale n. 18/ 1994 quale Osservatorio turistico regionale.

**ARTICOLO 25**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio generale: - 8410 che assume la seguente denominazione: " Assegnazione di fondi alle APT per la concessione di contributi per incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile"; - 8415 che assume la seguente denominazione: " Contributi alle APT per spese di funzionamento"; - 8420 " Contributi alle APT per l' attivita' di promozione". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**NORME FINALI****ARTICOLO 26**

(Nomina dei Consiglieri delle APT)

1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla nomina dei Consigli delle APT come previsti dalla presente legge entro novanta giorni dall' entrata in vigore della stessa.

**ARTICOLO 27**

(Successione nei beni e nelle attivita')

1. Ai fini amministrativi e della successione nei beni e nelle attivita' alla data di nomina dei Direttori Generali le APT di Bordighera e Imperia confluiscono in quella di Sanremo le APT di Finale Ligure Loano e Savona in quella di Alassio e l' APT di Chiavari in quella di Santa Margherita Ligure che assumono rispettivamente le seguenti denominazioni: Riviera dei Fiori Riviera delle Palme Tigullio come previsto dall' articolo 5. 2. Alla data di cui al comma 1 i Comuni ricompresi nell' area metropolitana ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 e gia' inseriti tra i Comuni dell' ambito turistico e dell' area ad influenza turistica dell' APT di S. Margherita Ligure confluiscono in quelli rispettivamente inseriti nell' ambito turistico e nell' area di influenza turistica dell' APT di Genova. 3. Gli organi delle APT nominati ai sensi della legge regionale n. 50/ 1988 cessano le loro funzioni dalla data di cui al comma 1 con esclusione dei Collegi dei revisori dei conti. 4. Il personale in servizio presso le APT soppresse e' assegnato alle APT subentranti ferme restando eventuali diverse destinazioni deliberate dalla Giunta regionale sentito il personale medesimo. 5. I beni le attivita' e i servizi delle APT soppresse sono trasferiti alle APT subentranti. I beni ubicati nei Comuni di cui al comma 2 sono trasferiti dall' APT di S. Margherita Ligure all' APT di Genova. 6. I Direttori provvisori addetti alle APT di Bordighera Imperia Finale Ligure Loano Savona e Chiavari assumono la funzione di Commissari " ad acta" per i trasferimenti di cui al comma 5 e per l' adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle APT e in particolare dei conti consuntivi da approvare previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine di tre mesi. Per i suddetti adempimenti essi utilizzano il personale proveniente dalle medesime APT. Esperite tali attivita' e gli adempimenti anche di natura fiscale ad esse collegati i Commissari " ad acta" ed i Collegi dei revisori dei conti di dette APT cessano le proprie funzioni. Per un massimo di tre mesi le indennita' spettanti ai sopprimendi Collegi dei revisori dei conti competono alle relative APT subentranti.

**ARTICOLO 28**

(Nomina dei Direttori generali nella prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale nomina i Direttori generali delle APT entro trenta giorni dall' entrata in vigore della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo 12.

**ARTICOLO 29**

(Enti di gestione delle aree protette)

1. Fino all' entrata in funzione degli enti di gestione delle aree protette previsti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 la Giunta regionale designa a far parte del Consiglio di ogni APT un esperto in materia di turismo e ambiente.

**ARTICOLO 30**

(Abrogazione norme)

1. Gli articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (come modificato dall' articolo 5 comma 1 lettera a) della legge regionale 8 agosto 1991 n. 18) 10 11 12 (come modificato dall' articolo unico della legge regionale 22 agosto 1989 n. 34) 13 14 (come modificato dall' articolo 5 comma 1 lettera b) della legge regionale 18/ 1991) 20 21 22 26 27 32 33 e 34 della legge regionale n. 50/ 1988 sono abrogati.

**ARTICOLO 31**

(Modificazione dell' articolo 19 della legge regionale n. 50/ 1988)

1. Il comma 8 dell' articolo 19 della legge regionale n. 50/ 1988 e' sostituito dal seguente: " 8. Per l' esercizio delle funzioni delegate ai Comuni la Giunta regionale nei limiti delle disponibilita' di bilancio ripartisce annualmente il fondi di cui al capitolo 0560 " Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di turismo" in rapporto al numero delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 esistenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell' anno precedente".

**ARTICOLO 32**

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 gennaio 1995

**TABELLA A (Articoli 5 e 6) TITOLO DEDOTTO*****APT: Ambiti turistici ed aree ad influenza turistica*****ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1**

1) Denominazione e centro amministrativo della APT Riviera dei Fiori (San Remo)

**AMBITI TURISTICI** Bordighera - Campososso - Cervo - Cipressa - Costarainera - Diano Castello - Diano Marina - Dolceacqua - Imperia - Ospedaletti - Pigna - Pornassio - Riva Ligure - S. Bartolomeo al Mare - S. Lorenzo al Mare - San Remo - S. Stefano al Mare - Taggia - Triora - Vallecrosia - Ventimiglia. **AREE AD INFLUENZA TURISTICA** Airole - Apricale - Aquila D' Arroscia - Armo - Aurigo - Baiardo - Badalucco - Borghetto d' Arroscia - Borgomaro - Caravonica - Carpasio - Castellaro - Castelvittorio - Ceriana - Cesio - Chiusanico - Chiusa Vecchia - Civezza - Cosio D' Arroscia - Diano Arentino - Diano S. Pietro - Dolcedo - Isolabona - Lucinasco - Mendatica - Molini di Triora - Montaldo Ligure - Montegrosso - Pian Latte - Olivetta San Michele - Perinaldo - Pietrabruna - Pieve di Teco - Pompeiana - Pontedassio - Prela' - Ranzo - Rezzo - Rocchetta Nervina - San Biagio della Cima - Seborga - Soldano - Terzorio - Vallebona - Vasia - Vessalico - Villa Faraldi.

**ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2**

2. Denominazione e centro amministrativo della APT Riviera delle Palme (Alassio)

**AMBITI TURISTICI** Alassio - Albenga - Albissola Marina - Albisola Superiore - Andora - Bardineto - Bergeggi - Boissano - Borghetto Santo Spirito - Borgio Verezzi - Calizzano - Celle Ligure - Ceriale - Finale Ligure - Garlanda - Laignueglia - Loano - Noli - Pietra Ligure - Pontinvrea - Sassello - Savona - Spotorno - Toirano - Varazze - Villanova d' Albenga. **AREE AD INFLUENZA TURISTICA** Altare - Arnasco - Balestrino - Bormida - Calice Ligure - Cairo Montenotte - Carcare - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Cengio - Cisano sul Neva - Cosseria - Dego - Erli - Giustenice - Giusvalla - Magliolo - Mallare - Massimino - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Onzo - Orco Feglino - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Quiliano - Rialto - Roccavignale - Stella - Stellanello - Testico - Tovo S. Giacomo - Urbe - Vado Ligure - Vendone - Vezzi Portio -



Zuccarello.

#### ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

3) Denominazione e centro amministrativo della APT Genova (Genova)

AMBITI TURISTICI Arenzano - Bogliasco - Busalla - Camogli - Cogoleto - Genova - Pieve Ligure - Recco - Sori - Torriglia - Uscio. AREE AD INFLUENZA TURISTICA Avegno - Bargagli - Campoligure - Campomorone - Casella - Ceranesi - Crocefieschi - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Isola del Cantone - Masone - Mele - Mignanego - Montebruno - Montoggio - Propata - Ronco Scrivia - Rondanina - Rossiglione - Rovegno - Sant' Olcese - Savignone - Serra Ricco' - Tiglieto - Valbrevenna - Vobbia.

#### ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

4) Denominazione centro amministrativo dell' APT Tigullio (Santa Margherita Ligure)

AMBITI TURISTICI Chiavari - Lavagna - Moneglia - Portofino - Rapallo - S. Margherita Ligure - S. Stefano d' Aveto - Sestri Levante - Zoagli. AREE AD INFLUENZA TURISTICA Borzonasca - Carasco - Casarza Ligure - Castiglione Chiavarese - Cicagna - Cogorno - Coreglia Ligure - Favale di Malvaro - Leivi - Lorsica - Lumarzo - Mezzanego - Moconesi - Ne' - Neirone - Orero - Rezzoaglio - San Colombano Certenoli - Tribogna.

#### ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

5) Denominazione centro amministrativo dell' APT Cinque Terre e Golfo dei Poeti (La Spezia)

AMBITI TURISTICI Ameglia - Bonassola - Deiva Marina - Framura - La Spezia - Lerici - Levante - Monterosso - Portovenere - Riomaggiore - Sarzana - Vernazza. AREE AD INFLUENZA TURISTICA Arcola - Beverino - Bolano - Borghetto Vara - Brugnato - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Castelnuovo Magra - Follo - Maissana - Ortonovo - Pignone - Ricco' del Golfo - Rocchetta Vara - S. Stefano Magra - Sesta Godano - Varese Ligure - Vezzano Ligure - Zignago.

ALLEGATO B (articolo 10) SEGNO DISTINTIVO DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA " IAT"

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1995

\_\_\_Num:0003

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1995